



**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

V E R B A L E D I A D U N A N Z A

Il giorno **4 giugno 2024** alle ore 15,00 in Torino, a seguito di convocazione del Presidente della Corte di Appello di Torino, si dà atto che sono presenti i seguenti magistrati:

BASSI Alessandra	Presidente Vicario della Corte di Appello
NOCE Sabrina Monica Componenti di diritto	Delegato dell' Avvocato Generale
GALLINO Elisabetta Teresa	Giudice del Tribunale di Torino
FERRERO Luca Leandro	Presidente di sezione del Tribunale di Torino
GIANNONE Alberto	Presidente di sezione del Tribunale di Asti
RUFFINO Laura	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
BELTRAMINO Carla	Consigliere della Corte di Appello di Torino
BARGERIO Paolo	Giudice del Tribunale di Alessandria
CASTELLINO Anna	Giudice del Tribunale di Torino
CASPANI Giovanni	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
PELOSI Francesco Saverio	Sostituto proc. Rep. presso il Tribunale di Torino
MUSSA Antonia	Giudice del Tribunale di Torino

gli avvocati :

CONFENTE Assunta
MONTI Piero
OLIVIERI Emiliana

la professoressa :

LAVARINI Barbara

Si precisa che il Consigliere GIANNONE è collegato da remoto.

I collegamenti 'da remoto' hanno luogo attraverso il programma Microsoft TEAMS messo a disposizione degli Uffici Giudiziari dalla DGSIA del Ministero

della Giustizia come da note prot. DGSIA n. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020 e 4223 del 20 marzo 2020, nelle quali pure si specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto di supplenza n. 5/2024 in data 29/1/2024.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Si è collegato il Consigliere GIANNONE il quale dichiara di astenersi dalla prossima pratica in quanto proponente ed estensore della stessa e si allontana interrompendo collegamento.

TRIBUNALE DI ASTI– Decreto n. 9/2024 V.T. in data 27/05/2024 avente ad oggetto: *“Variazione tabellare urgente sulla riorganizzazione della Sezione Penale in relazione: - all’assegnazione al dott. Sparacino, già assegnatario di funzioni GIP, anche delle funzioni GUP; - all’esenzione dei Presidenti di Sezione delle future assegnazioni dei processi monocratici a citazione diretta con udienza predibattimentale; - ai nuovi criteri automatici di assegnazione dei processi monocratici a citazione diretta a degli affari GUP.”*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BARGERÒ;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Si collega nuovamente il Consigliere GIANNONE.

TRIBUNALE DI IVREA – Decreto n.8/2024 in data 19/4/2024 di proposta di variazione tabellare urgente esecutiva nei limiti tabellari – sezione penale.

La Consigliera RUFFINO espone breve relazione in ordine ai chiarimenti pervenuti da parte del Presidente il quale ha richiamato i criteri di perequazione previsti nelle tabelle esclusivamente per le grandi misure. La variazione in oggetto non riguarda le grandi misure.

La Consigliera RUFFINO propone di esprimere parere favorevole invitando tuttavia il Dirigente a una rivalutazione della questione concernente la perequazione tra i GIP in servizio nell'assegnazione delle misure cautelari diverse dalle “grandi misure” in occasione della prossima tabella quadriennale

Il Consiglio Giudiziario, all'unanimità esprime parere favorevole condividendo l'invito proposta dalla relatrice.

TRIBUNALE DI TORINO– Decreto n. 92/2024 V.T. in data 22/05/2024 avente ad oggetto: *“Proposta di variazione tabellare in via d'urgenza. Sezione Prima Penale. Riassegnazione degli affari del dott. Claudio Canavero.”*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO– Decreto n. 94/2024 V.T. in data 24/05/2024 avente ad oggetto: *“Terza sezione civile. Gop stabilizzato dott.ssa Galvagno. Creazione ruolo.”*

La Consigliera CONFENTE relaziona quanto segue.

Con il Decreto 94/2024 il Presidente del Tribunale dott. Modestino Villani propone come variazione urgente di assegnare alla dott.ssa Emanuela

Galvagno, GOP che ha superato la procedura di conferma di cui all'art.29 del d.lgs 116/2017 ed ha optato per la non esclusività dell'impegno, tutte le prove delegate e le rogatorie tabellarmente assegnate alla Terza Sezione e un massimo di n. 30 procedimenti di cause ordinarie , nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 116/2017, a rotazione, effettuata inserendo la stessa nella turnazione in coda ai giudici togati e mantenendola fino al raggiungimento del numero di fascicoli indicato.

La dott.ssa Galvagno, come riferito dalla Presidente della Terza sezione, dott.ssa Zappasodi, è attualmente impegnata solo un pomeriggio a settimana destinato ad espletare le prove delegate e le rogatorie, ed ha espresso la preferenza di incrementare solo questo tipo di procedure, ritenendo troppo gravoso e potenzialmente incompatibile con la propria attività lavorativa l'assegnazione di un ruolo di cause ordinarie.

Osserva il Presidente però che il monte ore di 16 settimanali rappresenti il minimo richiedibile sia per far fronte alle concrete esigenze dell'ufficio sia per non incrementare la sperequazione con i giudici onorari di pace entrati in servizio dopo il 15.8.2017 ai quali è richiesto un impegno fino a due giorni alla settimana con retribuzione inferiore rispetto a quelli stabilizzati, e che detto numero di ore lavorative settimanali non è raggiungibile solo con l'espletamento delle prove delegate.

Il Presidente del Tribunale nel rispetto della delibera 24/VA/2023 del 5.7.2023 del CSM ha quindi correttamente individuato il numero dei procedimenti da assegnare alla dott.ssa Galvagno, in misura proporzionale al carico pro capite delle cause generiche assegnate nel 2023 a ciascun giudice.

L'immediata esecutività della variazione tabellare è subordinata all'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria CONFENTE;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO - Decreto n. 95/2024 V.T. in data 27/05/2024
avente ad oggetto: *“Nomina commissario, per la formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.”*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria OLIVIERI;

ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO – Decreto n.1/2024 in data 16/05/2024 avente ad oggetto: “ Nomina Presidente Vicario del Tribunale”.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera BELTRAMINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
– Decreto n. 1834/2024 in data 16/4/2024 di variazione al progetto organizzativo dell'ufficio.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera LAVARINI;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA –
Ordine di servizio n. 23/2023 in data 15/09/2023 avente ad oggetto: “ La nuova regola di giudizio per l'archiviazione e la possibile applicazione in termini deflattivi”.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA –
Ordine di servizio n. 24/2023 in data 22/09/2023 avente ad oggetto: “ Nuovi criteri organizzativi post riforma Cartabia”.

La Consigliera LAVARINI relaziona quanto segue.

Premessa

In data 17.5.2024 (Prot. 9695/2024) la Segreteria generale del CSM ha comunicato che la VII Commissione, nella seduta del 9.5.2024, ha deliberato di richiedere al Consiglio Giudiziario il parere in merito alla pratica

982/OP/2023 – Modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella (adottata con ordini di servizio n. 23 in data 15.9.2023 e n. 24 in data 22.9.2023), che lo stesso Procuratore, nel testo dei provvedimenti, segnala fare “parte integrante del POG”.

1. Ordine di servizio n. 23/2023 del 15.9.2023

Il primo ordine di servizio, entrato immediatamente in vigore e dichiarato parte integrante del POG, ha ad oggetto “la nuova regola di giudizio per l’archiviazione e la possibile applicazione in termini deflattivi”. La Procuratrice rileva come la modifica, nel rispetto delle direttive di cui all’art. 1, comma 9, lett. a) e m) l. delega n. 134/2021, della regola di giudizio sottesa all’opzione fra richiesta di archiviazione ed esercizio dell’azione penale (nonché, dopo l’esercizio dell’azione, all’opzione fra i provvedimenti conclusivi dell’udienza preliminare o predibattimentale), risponda a chiare esigenze deflative dei ruoli dibattimentali. Con specifico riguardo alle determinazioni del PM in esito alle indagini, si osserva nell’ordine di servizio che, data la nuova formulazione dell’art. 408 c.p.p. e la contestuale abrogazione dell’art. 125 disp. att. c.p.p., la richiesta di archiviazione “non è più correlata alla ‘infondatezza’ della notizia di reato” – definita dall’abrogato art. 125 disp. att. quale “inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio” – bensì al fatto che, come appunto sancito dal nuovo testo dell’art. 408, “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”, ciò che impone al PM di “sollecitare l’archiviazione ove difetti di un compendio indiziario inidoneo ragionevolmente a portare ad una condanna oltre ogni ragionevole dubbio”. In particolare, la Procuratrice ritiene che l’archiviazione vada richiesta in tutti i casi in cui, “anche per il decorso del tempo e per la natura degli elementi di prova spendibili in dibattimento, non sia possibile effettuare la prognosi di condanna per contraddittorietà, insufficienza, mancata tenuta del compendio che potrebbe essere acquisito in dibattimento”.

Dalla stessa modifica dell’art. 408 c.p.p. peraltro, la Procuratrice trae una conseguenza ulteriore: sul già ricordato presupposto secondo cui, per la stessa dirigente, l’archiviazione ivi disciplinata non richiederebbe più l’infondatezza della notizia criminis, l’autorizzazione all’inazione andrebbe richiesta “anche in caso di notizia di reato “fondata”, ma inidonea prognosticamente a condurre alla pronuncia di condanna”, situazione ravvisabile, in particolare, quando sia “pronosticabile comunque la prescrivibilità del fatto, quantomeno in primo grado”, secondo un apprezzamento fondato sui tempi che, nello specifico ufficio giudiziario, occorrono per arrivare all’esito del primo giudizio. Si tratterebbe di una sorta di “archiviazione processuale”, che la stessa Procuratrice riconosce essere finora stata ritenuta impraticabile, quale soluzione organizzativa, dal CSM (cfr. Delibera 21.12.2021, sulla quale v. meglio infra), ma che il mutato contesto normativo consentirebbe invece di adottare (e addirittura lo

imporrebbe negli Uffici, come la Procura di Biella, che si trovano in grave sofferenza). Nel dettaglio, la Procuratrice quantifica poi in tre anni dalla data di esercizio dell'azione penale il "tempo" necessario per arrivare alla sentenza di primo grado, da tenere presente agli effetti di cui sopra (su questo punto, ulteriori precisazioni si rinvengono nell'ordine di servizio n. 24/2023: v. infra).

Rilievi critici.

Mentre l'ordine di servizio n. 23/24 appare senz'altro condivisibile laddove individua, in termini più rigorosi del passato e certamente in linea con le modifiche normative, i presupposti dell'archiviazione per ragioni di "inidoneità probatoria", significative riserve si pongono – a parere di questo relatore – sulla c.d. archiviazione processuale motivata dalla "ragionevole probabilità di prescrizione". Sebbene una lettura in questo senso dell'art. 408 comma 1 (e dei correlati artt. 425 comma 3 e 554-ter comma 1 c.p.p.) sia stata talora adombrata (limitatamente alla giurisprudenza edita cfr., con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., GUP Trib. Patti, 27.1.2023, n. 10, in Giur. pen.), la stessa appare infatti in contrasto con la vigente disciplina dell'archiviazione, sia sul piano testuale che su quello sistematico, alla luce dei seguenti argomenti (che trovano in parte riscontro in GIP Trib. Siena, ord. 21.11.2023, in Sist. pen. e in Quest. Giust., con cui si è imposta la formulazione dell'imputazione a fronte di una richiesta di archiviazione motivata dal fatto che "considerati i tempi fisiologici del procedimento si concretizza una ragionevole previsione di prescrizione"):

a) nel contesto della disciplina dell'archiviazione, la prescrizione non può essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 408 (sia pure modificato), dato che trova esplicita ed esclusiva regolazione nell'art. 411 c.p.p. ("Altri casi di archiviazione"), rimasto inalterato con la riforma Cartabia: secondo quest'ultima disposizione il PM chiede l'archiviazione, fra l'altro "quando risulta...che il reato è estinto", ciò che evidentemente rimanda a una causa estintiva (prescrizione compresa) già maturata.

b) La tesi, accolta dalla Procuratrice, secondo cui il novellato art. 408 c.p.p. includerebbe casi di archiviazione che non presuppongono l'infondatezza della notizia di reato – quale appunto la prevedibile prescrizione di un reato la cui notizia è fondata –, confligge con la rubrica della stessa disposizione, che tuttora recita "Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato": con la riforma sono semplicemente cambiati i criteri per valutare l'infondatezza – prima ancorati all'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, oggi all'inidoneità di quegli stessi elementi a fondare una ragionevole previsione di condanna –, ma si è mantenuta inalterata la distinzione fra archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408) e altri casi di archiviazione (art. 411).

Non sembrano di conseguenza aver perso attualità le indicazioni contenute nella delibera 21.12.2021 con cui il CSM, nel rispondere a un quesito sulla legittimità e vincolatività, nell'ambito di protocolli e linee guida sulla trattazione dei procedimenti e i criteri di priorità, di indicazioni volte a sollecitare l'“archiviazione processuale” per “prossima prescrizione”, ha, sul punto specifico, risposto negativamente (fra l'altro la delibera, sebbene riferita al sistema previgente, è successiva all'approvazione della l. delega n. 134/2021, sì che le relative previsioni in materia di archiviazione per “improbabile condanna”, se ritenute di rilievo, almeno pro futuro, per una diversa soluzione della questione, avrebbero potuto essere valorizzate, mentre non se ne fa cenno). In questo documento si afferma che, seppure i dirigenti degli uffici possano indicare, in termini generali, le “condizioni di applicazione di istituti processuali con efficacia deflattiva del carico giudiziario”, ciò presuppone che “le modalità applicative siano giuridicamente supportate, si pongano cioè nel solco della legalità” (come nel caso dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto o della richiesta di emissione del decreto penale). Al contrario, “non possono avere alcuna efficacia nei confronti dei magistrati dell'ufficio indicazioni del dirigente, ancorché di carattere generale, che implicino il ricorso ad istituti processuali non previsti (od al di fuori dei casi in cui sono ammessi dalla legge) o che incidano direttamente sul corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, rimesso alla valutazione nel singolo procedimento da parte del PM e del giudice”.

2. Ordine di servizio n. 24/2023 del 22.9.2023.

Il secondo ordine di servizio, anch'esso entrato subito in vigore e dichiarato parte integrante del POG, ha ad oggetto “Nuovi criteri organizzativi post-riforma Cartabia”, ed è funzionale a proporre una nuova gestione dei procedimenti (a seconda del tipo di reato) che tenga conto dei criteri ispiratori della recente riforma e permetta soluzioni operative – anche di natura deflattiva – condivise fra i magistrati, le rispettive segreterie e le Sezioni di PG. Il provvedimento è stato adottato dopo aver sentito i magistrati dell'Ufficio, i quali hanno convenuto con la Procuratrice di utilizzare le indicazioni operative fornite dalla Dr.ssa Ranieri alla sua segreteria. Nel dettaglio, sin dal momento dell'iscrizione, e ove non occorran particolari indagini, si prevedono i seguenti “passaggi” volti, nell'ordine, ad individuare la migliore e più rapida soluzione definitiva:

- verifica della procedibilità dei reati alla luce della riforma Cartabia: nel caso in cui la querela non sia stata presentata si procede con archiviazione;
- verifica della riconducibilità della fattispecie di reato fra quelle che astrattamente consentono la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nel quale caso:

a) ove il fatto sia estremamente lieve, anziché l'archiviazione per particolare tenuità del fatto si dovrà privilegiare la richiesta di archiviazione nel merito ex art. 408 c.p.p. sotto il profilo dell'inoffensività della condotta e dell'assenza di rimproverabilità;

b) ove non si versi nel caso sub a), non bastando – per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. – la riconducibilità alla cornice edittale ed agli altri parametri astratti, si dovranno verificare in concreto le modalità della condotta e le tipologie di evento, alla luce di più analitici criteri forniti in un prospetto riassuntivo delle fattispecie più frequenti (ad esempio con riguardo all'entità di profitto/danno).

- valutazione di altre ipotesi di archiviazione: nel dettaglio si prevede, meglio definendo i parametri della richiesta di archiviazione per “probabile prescrizione” di cui all'ordine di servizio n. 23/2023, che tale richiesta vada presa in considerazione “se il processo dura almeno tre anni e mancano meno di tre anni alla prescrizione”, ulteriormente precisando che, poiché per la maggior parte dei reati la prescrizione è di 7 anni e mezzo, sono a rischio prescrizione i reati per cui dalla relativa decorrenza sono passati 4 anni e 6 mesi senza che sia stata esercitata l'azione penale (fascicoli degli anni 2018/19).

- valutazione di altre tipologie di definizione “rapida”: a) per fattispecie lievi che tuttavia non consentono di provvedere ex art. 131-bis c.p. si invita a favorire la richiesta di decreto penale, alla luce degli ultimi criteri di conversione; b) per contravvenzioni oblazionabili si invita a avvisare l'indagato in merito all'oblazione, anziché esercitare l'azione penale; c) in ordine a reati per cui sia possibile la MAP, si suggerisce di avvisare l'indagato per sollecitarlo a richiedere l'accesso alla prova fin dalle indagini, anziché esercitare direttamente l'azione penale.

Si richiamano i rilievi critici già svolti rispetto all'ordine di servizio n. 23/2023 quanto all'archiviazione per probabile prescrizione, che non appare consentita. Per il resto, le scelte organizzative di cui all'ordine di servizio 24/2023 appaiono invece in linea con la summenzionata delibera del CSM 21.12.2021, laddove prevede che i dirigenti degli uffici possano “indicare in termini generali le condizioni di applicazione di istituti processuali con efficacia deflattiva del carico giudiziario”, a condizione che “le modalità applicative siano giuridicamente supportate, si pongano cioè nel solco della legalità” (come ad esempio nel caso dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto o della richiesta di emissione del decreto penale).

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera LAVARINI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,

visto l'articolo 23 del Regolamento condivise le criticità evidenziate dal Consigliere Relatore avvisa la Procuratrice Dottssa CAMELIO che potrà fornire ulteriori chiarimenti o richiedere l'audizione entro il 15.06.2024.

Riserva all'esito.

Il Consiglio Giudiziario all'unanimità dispone il rinvio dell'audizione del Presidente del Tribunale di Torino alle ore 16.00

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 74/2024 V.T. in data 08/05/2024 avente ad oggetto: “Rideterminazione della pianta organica del settore penale e delle competenze delle relative sezioni. (Variazione sostitutiva della VT 71/2024)”.

Viene introdotto il Presidente del Tribunale di Torino dott. MODESTINO VILLANI il quale a domanda della Consigliera GALLINO riferisce:

“In merito alla sezione misure di prevenzione evidenzio che la possibilità di assegnare una quota di collegialità ordinaria era solo una previsione previa valutazione dei futuri carichi e anche in considerazione della possibilità che l'abbinamento con il dibattimento possa favorire la copertura integrale dei posti nella sezione.

In merito al dibattimento si è previsto di coprire prima la IV sezione rispetto alle altre, questo per prevenire possibili problematiche sulle specialistiche della IV. E' chiaro che il dato numerico è oggettivo e il peso del fascicolo è un dato soggettivo essendo basato su criteri da valutare. Per queste ragioni ho incrociato entrambi i dati.

Preciso che sui dubbi espressi dal Consiglio ho approfondito i dati statistici prendendo da giada le assegnazioni negli anni 2024-2025 non ho preso il 2023 in quanto erano state sospese per quel periodo le fissazioni con apposito provvedimento. Richiamo i dati contenuti nella relazione che allego in data odierna. Da questi dati emerge che la I sezione prende maggiori processi di specialistica e di ordinario. Probabilmente il dato dei processi relativi alla specialistica dei reati economici è diverso da quanto si immaginava in quanto con il trasferimento del dott. Santoriello i processi allo stesso abbinati sono stati riassegnati ad altri PM e quindi suddivisi tra sezione prima e quarta anziché confluire in quarta. In questa situazione con la nuova variazione vi sarà, se vengono rispettate le proporzioni, un numero maggiore di processi per reati economici che confluiranno sulla sesta. Tale sbilanciamento però non preoccupa perché il numero di processi prevedibili

rientra comunque nel range di quelli che la sesta può sostenere e di converso una minore affluenza di processi specialistici sulla quarta la avvicina alla minore specializzazione della prima. Si dovrà invece rivedere la questione degli abbinamenti sulle fasce deboli e si potrebbero cambiare in quanto la prima sta ricevendo un maggior numero di processi, ma attenderei in quanto se viene approvata questa variazione la I perderebbe i reati economici vi sarà un diverso assestamento. Preciso poi che Giada non dà un flusso costante ma indica solo le udienze fissate a dibattimento e quindi ho provveduto a incrociare i dati di giada con quelli del monitoraggio al fine di verificare le sopravvenienze anche con le date di rinvio d'udienza da GUP.

Ho poi proceduto a verificare i processi di fascia 4 e 5 ovvero di classe maggiore e in tal caso a fronte di un numero di processi minori assegnati alla IV il riscontro che emerge a pagg. 12 e 13 del documento che ho allegato dimostra che il peso dei processi più rilevanti tra le sezioni I III e IV è abbastanza omogeneo e non emerge un rischio di sbilanciamento, semmai occorrerà monitorare la VI che riceverà i reati contro l'economia.

Preciso che a fronte dei nuovi magistrati che stanno per arrivare e di quelli in uscita probabilmente non si riuscirà a costituire il terzo collegio nella IV, tuttavia iniziando con questa variazione con i nuovi arrivi potrei rafforzare man mano tutte e tre le sezioni dibattimentali con l'obiettivo di portarle a tre collegi. Due collegi a sezione non sono sufficienti ad assegnare ad una o a due sole sezioni i processi di DDA. Confermo che la variazione proposta in relazione ai processi di DDA potrà essere suscettibile di nuova valutazione quando almeno due tra le sezioni prima terza e quarta abbiano tre collegi.”

A domanda della Consigliera RUFFINO “Confermo l'assegnazione al 50% del giudice a latere dell'Assise alla VI solo per i processi da citazione diretta evidenzio che la scelta allo stato è coerente con i flussi in entrata dei processi trattati in Corte d'Assise.”

A domanda della Consigliera CASTELLINO: “Confermo che questa variazione aumenta di una unità l'organico della sezione misure di prevenzione mentre l'eventuale coassegnazione al dibattimento è solo ipotizzata e necessiterà di altra variazione e di nuove valutazioni sui flussi.”

A domanda della Presidente Vicaria: “Preciso che la I perderà i reati economici e quindi si dovrebbe poi assestare su numeri inferiori. Evidenzio che, quando cambia il collegio, per Giada diventa collegio nuovo che può prendere altri processi avendo una coda pari a 0, quindi occorrerà adottare degli accorgimenti assegnando un nome stabile al collegio.”

L.C.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della
Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità, riservando la
motivazione all'adunanza delli 11.6.2024.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA – Decreto
n. 41/I/2024 in data 22/05/2024 avente ad oggetto: “Parziale variazione del
progetto organizzativo”.

La Consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue.

La parziale variazione del progetto organizzativo adottata in data 22 maggio
2024 è stata determinata dall'ingresso di nuovo magistrato e dal progressivo
depauperamento del personale amministrativo.

Emessa il 6 maggio 2024, in pari data è stata trasmessa ai magistrati
dell'ufficio e al Presidente del Tribunale indicando in giorni 15 il termine per
la presentazione delle osservazioni come previsto dall'art 8 dalla circolare
sulla organizzazione degli uffici della procura.

Non sono state presentate osservazioni.

Nel merito:

- Composizione dei gruppi specialistici, dato atto dell'assunzione delle
funzioni della Dott. ssa Maria Baldari, avvenute in data 22 gennaio 2024 le
modifiche sono state provvisoriamente disposte da tale data e la stessa è
stata inserita nel gruppo 1 reati colposi e nel gruppo 3 codice rosso
- Integrazione disciplina del visto la stessa è stata aggiornata inserendo la
dott.ssa Baldassari il lunedì unitamente a Dott. Bossi
- Sezione polizia giudiziaria e affiancamento pm/pg dato atto delle ben nota
inadeguatezza della pianta organica della sezione di polizia giudiziaria per
affiancare la Dott.ssa Baldari inizialmente dal 19.01.2024 si è fatto ricorso al
distacco temporaneo dal Commissariato di Ivrea dell'Ispettore Gregorio Costa
Laja che è cessato per ragioni non prevedibili sostituito dall'Ispettore Tutto
anch'egli distaccato. Mantenuto il modello di lavoro sono stati ridefiniti gli
affiancamenti.

Quanto alla polizia giudiziaria specializzata, interamente formata da
personale esterno restano invariate le articolazioni viene dato atto delle
modifiche intervenute sul personale.

La sezione fasce deboli è cambiata con l'inserimento dell'ispettrice Silvia Pain (polizia locale) e del Maresciallo Carmela Pacilio (CC Ivrea) indicata come coordinatrice; si è anche modificata la componente degli operatori sociali, sono presenti Paola Zavoli e Cristina Berutti, assistenti sociali.

Per la sezione reati ambientali ed edilizia è venuto meno il distacco per un giorno la settimana del Carabiniere forestale CC Volpiano.

- Redistribuzione del personale in ragione del protrarsi con aggravamento della carenza di personale che aveva portato alla soppressione dell'ufficio ignoti redistribuendone i compiti principalmente alla segreteria del procuratore ha determinato la necessità di una integrazione e modifica delle precedenti disposizioni

A) L'ufficio ignoti è formalmente soppresso con redistribuzioni dei compiti

a) Le iscrizioni dei procedimenti ignoti trasmessi per elenco verranno effettuate dall'ufficio iscrizioni;

b) Le iscrizioni dei procedimenti ignoti trasmessi singolarmente verranno effettuate dalla segreteria del procuratore fatta eccezione dei procedimenti Mod. 44 di competenza del turno urgenza

c) I procedimenti a carico di ignoti ordinari o comunque di competenza del procurato provvederà la segreteria del procuratore

B) per sgravare la segreteria del procuratore iscrizione trattazione e scarico dei procedimenti Mod. 45 relativi a perquisizione negative e/o con sequestro amministrativo verranno automaticamente assegnati al PM d'urgenza che deve provvedere alla convalida e i relativi incumbenti assegnati alla sua segreteria

C) ufficio 415 bis opererà sino a quando potrà disporre del personale applicato o distaccato, mentre è soppressa l'attività dell'ufficio 408

D9 segreteria pm dott. ssa Baldari è affidata alla cancelliera Ivana Muzzolini

Modalità di assegnazione al turno di urgenza:

a) Arresti, fermi e decessi i procedimenti relativi vengono assegnati a PM di turno che ha ricevuto la comunicazione telefonica anche se gli atti pervengano in ufficio in orario successivo al cambio turno;

b) Tale previsione vale anche in cui vi sia stato intervento esterno/sopralluogo del PM;

c) Nei casi di perquisizioni sequestri, codici rossi ed altre comunicazioni i provvedimenti relativi vengono assegnati al PM di turno urgenze competente secondo l'orario di arrivo della comunicazioni salvi i casi di particolare rilevanza o delicatezza per i quali il procuratore potrà assegnarli al Pm di turno uscente

Nel caso di procedimento di urgenza in materia specialistica viene precisato che una volta espletati gli incombenti urgenti vengono riassegnati al magistrato di turno specialistico, con deroga se il magistrato di turno urgenza appartenga al gruppo specialistico del quale deve poi essere riassegnato il fascicolo, assegnando il fascicolo allo stesso PM in deroga al principio generale del turno settimanale.

per il gruppo 3 (Codice rosso) nel quale le assegnazioni avvengono con criterio diverso da quello del turno settimanale, la modifica del criterio generale della riassegnazione al turno specialistico dopo l'espletamento degli atti urgenti, si applica solo nel caso vi sia stato arresto o fermo.

Criteri di priorità

Alla luce delle nuove fattispecie di reato introdotte dall'art. 3 l. 168/2023

Si modificano ed integrano le precedenti disposizioni sul tema: con riferimento ai reati indicati in FASCIA A- priorità assoluta si integra il puto 3) inserendovi i reati di cui agli artt. 387 bis, 593 ter e 613 comma 3 c.p.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria OLIVIERI;
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabelle di composizione degli uffici giudicanti del distretto della Corte di Appello di Torino durante il periodo feriale dell'anno 2024.

Tabella di composizione della **CORTE DI APPELLO DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024.

Integrazione in data 22/5/2024.

Il Consigliere FERRERO, esaminata la proposta tabellare di composizione della Corte d'Appello durante il periodo feriale dell'anno 2024,

rilevata la previa interlocuzione con i giudici mediante interpello e l'assenza di osservazioni,

ritenuto che dai prospetti allegati – con riferimento al periodo feriale 26.07 – 2.09 – risultano rispettati i criteri di cui all’art. 36, tra i quali l’idoneità dei turni a garantire la funzionalità dell’ufficio ed in particolare la celebrazione delle udienze e l’emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili, nonché i criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei giudici in servizio in tale periodo,

rilevato invece che i “periodi cuscinetto” 15–25.07 e 3–7.09, sono disciplinati in modo difforme per ciascuna sezione e che (soprattutto nel settore civile) non risulta rispettato il numero minimo di 3 collegi settimanali indicati in premessa – martedì, mercoledì e giovedì per il settore civile e lunedì, mercoledì e venerdì per il settore penale – così come, salvo eccezioni per alcune sezioni, non risultano indicati i criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei giudici in servizio in tale periodo, non pare possano ritenersi adeguati, anche in considerazione che tali periodi richiedono normalmente un impegno maggiore rispetto a quello feriale,

qualora si ritenga invece che la premessa NON si riferisca anche ai “periodi cuscinetto” occorre valutare se il numero di collegi indicato da ciascuna sezione sia adeguato e se la mancanza di criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei giudici in servizio in tale periodo sia superabile,

in alternativa si può prendere in considerazione l’ipotesi di approvare le tabelle limitatamente al periodo feriale e chiedere un’integrazione per i “periodi cuscinetto”

La Consigliera BELTRAMINO evidenzia che la tabella feriale, relativa ai periodi cuscinetto, prevede quale criterio generale che l’organizzazione del lavoro sia rimessa ai Presidenti di Sezione, e tale premessa ha quale presupposto (già verificato per l’anno passato, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del C.G.) che in tali periodi i magistrati, salvo rare eccezioni debitamente autorizzate, siano tutti in servizio. La gestione del lavoro segue quindi le regole "ordinarie", salvo che anche nei periodi cuscinetto, così come in feriale, occorre trattare esclusivamente i procedimenti connotati da urgenza ed indifferibilità.

La proposta tabellare contiene espressamente la calendarizzazione di udienze anche nei periodi cuscinetto; tali udienze sono state indicate dal Presidente della Corte e dai Presidenti di Sezione tenuto conto dei flussi di urgenze degli anni passati, ed esse - secondo l’esperienza delle scorse sessioni feriali - si sono talvolta rivelate meramente "virtuali", non essendovi procedimenti da trattare con urgenza. Qualora sorga invece la concreta necessità di fissazione di udienze ulteriori (rispetto a quelle già previste)

sarà il Presidente di Sezione (o quello investito della Presidenza) a prevedere eventuali collegi aggiuntivi, attingendo ai magistrati in servizio.

La Presidente Vicaria evidenzia che nel periodo cuscinetto si è tutti in servizio.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere FERRERO,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO**
durante il periodo feriale dell'anno 2024.

Integrazione in data 17/5/2024.

La Consiglieria CONFENTE relaziona quanto segue.

La Presidente del Tribunale per i minorenni, dott.ssa Carmen Mecca, ha segnalato di aver dovuto apportare alla tabella feriale delle correzioni su segnalazione di alcuni magistrati che hanno evidenziato alcuni errori nella tabella e nel calendario già inseriti su COSMAPP il 3.5.204.

Nel prospetto modificato e protocollato al n. 1309/2024 sono quindi indicate le presenze dei Magistrati dal 15 luglio al 6 settembre compresi pertanto i cd periodi cuscinetto di distacco e rientro.

E' garantita la costante presenza di almeno 4 Giudici Togati .

Sono indicate per il settore penale i turni per le funzioni di GIP e per le funzioni di Magistrato di Sorveglianza ed è indicata la composizione del Tribunale di Sorveglianza per le udienze già fissate del 23 luglio e del 22 agosto, è inoltre indicata la composizione del collegio del Tribunale di riesame (compresi i giudici onorari) .

Per il settore civile sono previsti i turni per i procedimenti civili ex art. 403 c.c..

I turni dei giudici onorari sono analiticamente indicati nelle tabelle di composizione delle Camere di Consiglio

Sono previsti i criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione e impedimento, nonché delle funzioni Presidenziali oltre alla reperibilità.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria CONFENTE,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

La Consigliera GALLINO relaziona quanto segue.

La Consigliera Gallino relaziona quanto segue:

La tabella di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale per l'anno 2024 risponde ai criteri previsti dagli artt. 35-37 della Circolare Tabelle e alle delibere del CSM.

Il prospetto comprende anche il periodo c.d. 'cuscinetto' come determinato dall'art. 36 comma 1 (dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre);

inoltre, la dotazione dei magistrati assegnati nei singoli periodi è congrua al fine di assicurare la funzionalità di tutti gli uffici di Sorveglianza del distretto e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili.

Inoltre, sono indicati i criteri oggettivi e automatici di sostituzione del Presidente e dei singoli giudici in caso di astensione ricusazione o impedimento, oltre che i criteri di sostituzione nelle funzioni di Presidente.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO ,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI ALESSANDRIA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI AOSTA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI ASTI** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Integrazione in data 8/5/2024.

Il Consigliere MONTI relaziona quanto segue.

Il Presidente vicario del Tribunale di Asti, con decreto n. 6/2024 del 29/4/2024 (e, quindi, nel pieno rispetto del termine fissato dal CSM con delibera approvata il 17/1/2024), ha predisposto il “Piano di servizio periodo feriale 2024” ricomprendendo anche il cosiddetto “periodo cuscinetto”.

Il prospetto feriale predisposto riguarda, pertanto, il periodo dal 15 luglio al 7 settembre 2024 compresi. E’ stato proposto un piano suddiviso tra la Sezione civile e quella penale, dando atto che per il periodo feriale in senso stretto (dal 26/7 al 2/9/2024) tutti i Giudici non indicati nella tabella inserita sub A sono da intendersi in congedo (previa presentazione della apposita domanda).

Sono stati predisposti i turni di servizio per i Magistrati della Sezione civile – togati ed onorari (pur non essendo prevista, per costoro, obbligatoriamente la presenza) - in modo tale da assicurare, dal 15/7 al 7/9/2024, la presenza di almeno due togati, fermi – nel resto – i criteri tabellari per l’assegnazione degli affari di lavoro/previdenza; le funzioni del Giudice tutelare e quelle del turno per il t.s.o., specificando nominativamente quale Magistrato svolgerà quelle funzioni oltre alle udienze di sfratto nel periodo in questione. Si prevedono altresì i criteri per la composizione dei Collegi civili.

Si richiamano infine i criteri tabellari ordinari per la sostituzione in caso di impedimento, astensione o ricusazione.

Per la Sezione penale viene predisposto il turno atti urgenti per il Dibattimento e il GIP; si precisano le presenze in ufficio e la composizione dei collegi, anche tenendo conto dei “periodi cuscinetto” indicati dal CSM.

Il Presidente vicario fa presente di aver concordato interamente la proposta tra tutti i componenti la Sezione.

Ogni Giudice fruirà di almeno tre settimane di ferie nel periodo feriale ministeriale.

Tutti i Giudici non indicati nella allegata Tabella come presenti (di turno o in servizio, pur non essendo di turno), devono intendersi in congedo feriale.

Sono stati predisposti i prospetti con l’indicazione dei turni atti urgenti per Dibattimento e GIP relativi al periodo cuscinetto e fino al 28 luglio e poi per le settimane dal 29 luglio al 1 settembre e, infine, dal 2 al 7 settembre 2024.

Si precisa chi tratterà i processi per direttissima monocratici (il Magistrato di turno) e gli ulteriori affari urgenti (sempre quello di turno, salvo che sia in servizio il titolare del procedimento).

Per gli affari GIP/GUP, il Magistrato di turno tratterà le convalide di arresto o fermo ed anche gli affari urgenti (salvo che sia in servizio il titolare del procedimento).

Sono preposti criteri automatici di sostituzione, anche per gli affari urgenti del GIP.

Nelle settimane in cui sono presenti solo due Giudici addetti al turno atti urgenti, il GIP di turno sarà sostituito dal Giudice del dibattimento di turno, con criterio di reciprocità (il Giudice del dibattimento di turno sarà sostituito dal GIP di turno).

Si disciplina, infine, la formazione dei Collegi affari penali, con integrazione con il Giudice del settore civile con maggiore anzianità di servizio, nel caso di presenza in servizio di due soli Magistrati addetti al turno atti urgenti, nonché la presidenza dei collegi e la nomina dei relatori.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere MONTI,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI BIELLA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

La Consigliera CASTELLINO relaziona quanto segue:

La tabella di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale per l'anno 2024 risponde ai criteri previsti dagli artt. 35-37 della Circolare Tabelle e alle delibere del CSM in materia. Il prospetto comprende anche il periodo c.d. 'cuscinetto' come determinato dall'art. 36 comma 1 e della delibera del CSM in materia (dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre);.

Il numero di magistrati assegnati nei singoli periodi è congruo al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio

Nello specchio dei turni di presenza sono indicati per ciascun periodo i magistrati che compongono i collegi, i magistrati addetti alle funzioni penali monocratiche, direttissime, Gip, lavoro e civile e per ogni categoria sono indicati i supplenti in conformità alla previsione dell'art. 36 co. 3 lett. d).

Si rileva tuttavia una lieve discrasia tra l'indicazione della dr.ssa Moser come supplente civile per il periodo dal 29 al 31 luglio e come addetta alle funzioni penali monocratiche dal 29 luglio in contrasto con l'indicazione del periodo di congedo fino al 30 luglio.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria CASTELLINO,
delibera all'unanimità di richiedere al Presidente del Tribunale di Biella
chiarimenti riguardo alla suddetta discrasia relativa alla dr.ssa Moser.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI CUNEO** durante il periodo
feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione dei Consiglieri MUSSA e BARGERÒ,
delibera all'unanimità di chiedere al Presidente del Tribunale di Cuneo
chiarimenti in ordine:

- al periodo in cui il Presidente del Tribunale sarà in servizio nel periodo
feriale;
- alla composizione del collegio penale e relativi supplenti, nonché al
supplente della Corte di Assise nel periodo feriale;

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI IVREA** durante il periodo feriale
dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI NOVARA** durante il periodo
feriale dell'anno 2024:

Il Consigliere FERRERO, esaminata la proposta tabellare di composizione del
Tribunale di Novara durante il periodo feriale dell'anno 2024,

rilevata la previa interlocuzione con i giudici con apposita riunione,

ritenuto che dai prospetti allegati risultano rispettati i criteri di cui all'art.
36, tra i quali la disciplina dei c.d. "periodi cuscinetto", l'idoneità dei turni a
garantire la funzionalità dell'ufficio ed in particolare la celebrazione delle
udienze e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili, nonché i criteri
di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento dei giudici
in servizio in tale periodo, propone parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere FERRERO,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Le Consigliere CASTELLINO e GALLINO relazionano quanto segue:

La tabella di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale per l'anno 2024 risponde ai criteri previsti dagli artt. 35-37 della Circolare Tabelle e alle delibere del CSM in materia tanto nel settore civile, quanto nel settore penale.

In particolare, per il settore civile:

. il prospetto comprende anche il periodo c.d. 'cuscinetto' come determinato dall'art. 36 comma 1 (dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre);

. la dotazione dei magistrati assegnati nei singoli periodi è congrua al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio e prevede tendenzialmente la presenza in servizio (tanto per il 'cuscinetto' quanto per il turno feriale) di almeno un giudice per ciascuna delle nove sezioni al fine di consentire l'assegnazione degli affari urgenti secondo i criteri tabellari ordinari in uso durante l'anno;

. è indicata specificamente la tabella dei delegati del Presidente per le assegnazioni in ciascun periodo;

. sono minuziosamente indicate le modalità di assegnazione e di fissazione delle udienze (monocratiche e collegiali) tanto nel periodo 'cuscinetto' quanto in quello feriale vero e proprio, con gli adempimenti di cancelleria necessari per la visibilità informatica del fascicolo da parte del magistrato e del collegio e per la segnalazione dell'urgenza, previamente valutata dal Presidente delegato di turno con precisa indicazione dei criteri (con apposito 'flag' immediatamente visibile sulla consolle del magistrato): il tutto secondo modalità che ricalcano quelle adottate negli anni precedenti con esito positivo;

. sono indicati i supplenti di ciascun collegio;

. risultano dettagliatamente indicati giorni e aule di udienza, monocratica e collegiale.

Anche per il settore penale, il prospetto comprende anche il periodo c.d. 'cuscinetto' come determinato dall'art. 36 comma 1 (dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre);

inoltre, la dotazione dei magistrati assegnati nei singoli periodi è congrua al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio e l'idoneità dei turni a garantire il servizio ed in particolare la celebrazione delle udienze e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili.

Per entrambi i settori sono indicati i criteri oggettivi e automatici di sostituzione del Presidente della feriale e dei singoli giudici in caso di astensione, ricusazione o impedimento, oltre che i criteri di sostituzione nelle funzioni di Presidente del Tribunale.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione delle Consigliere CASTELLINO e GALLINO,

delibera all'unanimità di chiedere al Presidente del Tribunale di Torino chiarimenti in ordine:

- al periodo in cui il Presidente del Tribunale sarà in servizio nel periodo feriale.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI VERBANIA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

La Consigliera CASTELLINO relazione quanto segue:

La tabella di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale per l'anno 2024 risponde ai criteri previsti dagli artt. 35-37 della Circolare Tabelle e alle delibere del CSM in materia tanto nel settore civile, quanto nel settore penale.

In particolare:

. il prospetto comprende anche il periodo c.d. 'cuscinetto' come determinato dall'art. 36 comma 1 (dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre);

. la dotazione dei magistrati assegnati nei singoli periodi è congrua al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio, tenuto conto dell'assenza per maternità della dr.ssa Panattoni per tutto il periodo feriale e delle ridotte dimensioni dell'ufficio che rendono necessaria in alcuni casi la formazione di collegi anche con magistrati dell'altro settore: in tal caso sono stati indicati i criteri di scelta (opportunamente) adottati (equa distribuzione, esperienze pregresse, riduzione rischi di incompatibilità);

. sono indicati i giorni di udienza monocratica e collegiale;

. sono indicati di volta in volta (o ad hoc o con rinvio alle regole vigenti nel periodo ordinario) i supplenti tanto nel periodo cuscinetto quanto nel periodo feriale anche in riferimento alla supplenza del Presidente del Tribunale.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione del **TRIBUNALE DI VERCELLI** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere BARGERÒ,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabelle di composizione degli uffici requirenti del distretto della Corte di Appello di Torino durante il periodo feriale dell'anno 2024.

Tabella di composizione della **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Torino chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Alle ore 17.30 si allontanano i consiglieri GIANNONE e MUSSA e le funzioni di Segretario vengono assunte dal Consigliere PELOSI.

IL SEGRETARIO
F.to Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Bassi

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consigliere MONTI relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Aosta ha presentato, entro il termine fissato dal CSM con delibera approvata il 17/1/2024 (e rispondendo anche alla circolare inviata dall'Avv. Generale presso la Corte d'Appello di Torino):

- l'elenco delle ferie residue dell'anno 2023 di cui devono ancora fruire i Magistrati dell'Ufficio, con contestuale comunicazione che gli stessi provvederanno a fruire tutte le ferie residue per l'anno 2023 entro il 30/6/2024 e la specificazione dei periodi precisi nei quali anche lo stesso Procuratore f.f. usufruirà delle ferie residue (periodo successivamente rettificato con comunicazione 8/4/2024) e del periodo di congedo ordinario (quest'ultimo dal 1 al 7 luglio 2024 e dal 5 al 18 agosto 2024);

- il prospetto delle presenze dei Magistrati durante il periodo dal 25 luglio al 31 agosto 2024;

- il prospetto delle assenze dei Magistrati durante il periodo dal 1 luglio al 2 settembre 2024,

E' sempre assicurata la presenza in Ufficio di almeno due Magistrati. Non si precisa chi svolga le funzioni di Procuratore durante l'assenza dei facenti funzioni, ma dovrebbe desumersi dal progetto organizzativo.

Nulla si dice in merito al cosiddetto "periodo cuscinetto" applicabile anche agli Uffici requirenti, come precisato dal CSM sin dalla delibera del 25/3/2015

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere MONTI,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Aosta chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA**
durante il periodo feriale dell'anno 2024:

La Consigliera CASTELLINO relaziona quanto segue.

Periodo feriale in senso stretto

Dal 26 luglio al 2 settembre è prevista la presenza di almeno 1 magistrato e
in particolare:

- . dal 6 agosto al 2 settembre del Procuratore e di un sostituto
- . dal 26 luglio al 5 agosto di un sostituto

Nei periodi cuscinetto invece non risulta indicato alcun magistrato.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Biella chiarimenti in
ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CUNEO**
durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consigliere MONTI relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ha presentato, entro il termine
fissato dal CSM con delibera approvata il 17/1/2024, i prospetti relativi alla
fruizione del periodo di congedo ordinario e di organizzazione del lavoro dei
Magistrati in servizio presso quell'Ufficio, relativamente al periodo 1 luglio 8
settembre 2024. Ha altresì comunicato il suo periodo di congedo, con
l'indicazione del Magistrato che lo sostituirà durante tali periodi.

Il progetto è costituito solo da un foglio che riporta l'elenco del PM "turno
urgenze" e del PM supplente per il periodo in questione (a partire dalle ore
12,00 del 1 luglio alle ore 12,00 del 4 luglio 2024 e così via, con cadenza
ogni 3/4 giorni, sino all'ultimo turno dalle ore 12,00 del 5 settembre alle ore
12,00 del 9 settembre 2024).

Null'altro si dice in merito alle presenze/assenze complessive dell'Ufficio
durante il periodo feriale, né in merito all'organizzazione durante il cosiddetto

“periodo cuscinetto” (applicabile anche agli Uffici requirenti come precisato dal CSM sin dalla delibera del 25/3/2015).

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere MONTI,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Cuneo chiarimenti in ordine alle presenze in servizio dei magistrati nel periodo feriale e nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Ivrea chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere CASPANI,
delibererà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Novara chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERBANIA** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consigliere MONTI relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Verbania ha presentato, entro il termine fissato dal CSM con delibera approvata il 17/1/2024 (rispondendo anche alla circolare inviata dall'Avv. Generale presso la Corte d'Appello di Torino), il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale della Procura di Verbania.

Si dà atto che è stato elaborato con tutti i Magistrati dell'Ufficio che hanno concordato i rispettivi periodi di congedo in modo tale da assicurare la presenza in ufficio di un numero di Magistrati congruo ed adeguato, tranne per il periodo dal 19 al 23 agosto in cui sarà presente un solo Magistrato peraltro di anzianità ed esperienza adeguate.

Viene anche comunicato il periodo di congedo feriale di cui fruirà il Procuratore f.f. e l'indicazione dei colleghi che lo sostituiranno e si allegano i prospetti delle assenze e delle presenze dal 26/7 al 2/9/2024.

Nulla si dice espressamente in merito al cosiddetto “periodo cuscinetto”, applicabile anche agli Uffici requirenti, come precisato dal CSM sin dalla delibera del 25/3/2015.

Si dice semplicemente che “il prospetto organizzativo è stato predisposto anche tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Magistrati in relazione ai rispettivi impegni... già fissati o previsti in epoca immediatamente precedente e successiva al periodo di congedo (cosiddetto cuscinetto)...”.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere MONTI,
deliberà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Verbania chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Tabella di composizione della **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI** durante il periodo feriale dell'anno 2024:

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera LAVARINI,
deliberà all'unanimità di chiedere al Procuratore di Vercelli chiarimenti in ordine alle presenze in servizio nel periodo cuscinetto.

Individuazione nuova data visita al Tribunale per i Minorenni a seguito richiesta di differimento.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere PELOSI,
delibera di rinviare la trattazione della pratica alla prossima adunanza.

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 17.50.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Saverio Pelosi

IL PRESIDENTE
F.to Alessandra Bassi